

Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dott. **Vincenzo Perozziello** Presidente
dr.ssa **Marianna Galioto** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **53988/2014** R.g. promossa da
Fallimento della MEDIADENT BICOCCA S.R.L. (c.f. 04637790967), elettivamente
domiciliato in Milano, viale Monza 57, presso il procuratore e difensore avv. Maria
Cristina CRETI

attore

contro

ANTONIO SPINARDI (c.f. SPNNTN49L31A038F) e **SEBASTIEN SPINARDI** (c.f.
SPNSST84P28F704S)

convenuti

nonché, originariamente, anche contro

ROBERTO CORNACCHIA (c.f. CRNRRT59D13F704Y), già rappresentato e difeso
dall'avv. Antonio BAGNATO

CONCLUSIONI



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

Piaccia al Tribunale Onorevole, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, emesse tutte le più opportune declaratorie del caso:

In via principale

a) rinuncia agli atti del processo tra il Fallimento Mediadent Bicocca srl ed il convenuto Dott. Roberto Cornacchia

- il Dott. Piero Giuseppe Lini, nella sua qualità di curatore del Fallimento Mediadent Bicocca srl, dichiara di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc, nei confronti del convenuto Dott. Roberto Cornacchia, assistito dall'Avv. Antonio Bagnato, con richiesta di estinzione del processo tra il Fallimento attore ed il Dott. Roberto Cornacchia, a spese compensate.

b) prosecuzione del giudizio nei confronti dei convenuti rimasti contumaci Signori Antonio Spinardi e Sebastien Spinardi.

accertarsi e dichiararsi la responsabilità di Spinardi Sebastien, Spinardi Antonio nella qualità di amministratori della Mediadent Bicocca srl, in via tra loro solidale ai sensi degli articoli 2392, 2393 e 2394, 2485, 2486 cod.civ. e seguenti, per i danni provocati alla Società dai singoli atti di mala gestio, più sopra descritti; nonché per i danni provocati dalla illecita prosecuzione dell'attività economica della società dopo il verificarsi della causa di scioglimento, e quindi per il comportamento tenuto anche in ordine alla gestione delle scritture contabili ed alla conservazione ed integrità del patrimonio sociale, sia in via contrattuale, sia extracontrattuale, in relazione al danno prodotto alla Mediadent Bicocca srl per le ragioni sopra esposte, come contestato dal fallimento attore.

Conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i convenuti Signori Spinardi Antonio e Spinardi Sebastien in via tra loro solidale al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale di Mediadent Bicocca, liquidati detti danni nell'importo complessivo di € 633.447,00 o di quello diverso maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.

il tutto determinato anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del fallimento al saldo, o in subordine dalla data della notifica della presente citazione al saldo.

Dichiarare tenuti e condannare in via tra loro solidale i Convenuti Signori Antonio Spinardi e Sebastien Spinardi alla rifusione a favore del Fallimento delle spese di lite.

In via istruttoria,

si formula espressa riserva di produrre ulteriore documentazione e ove occorra formulare istanze istruttorie nei termini che verranno chiesti ai sensi dell'art. 183 c.p.c., e in caso di contestazioni, deferirsi interrogatorio formale ai convenuti.

Con vittoria di spese e competenze di causa

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

A).1 Detto canone redazionale è stato del resto ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

comma 9-*octies* all'art. 16*bis* del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “*gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*”.

A).2 Quale primissima applicazione di quanto precede, si ometterà di riferire in merito alle vicende che hanno riguardato il rapporto processuale fra l'attore e l'unico convenuto costituito (Roberto CORNACCHIA) nonché alle difese di costui: atteso che, a seguito di transazione, tali parti hanno rispettivamente rinunciato agli atti del giudizio e accettato la rinuncia e la causa -limitatamente a detto rapporto- è stata dichiarata estinta *ex art. 306 c.p.c* all'udienza del 12/7/2016¹.

B. La causa è stata promossa dal curatore del Fallimento della MEDIADENT (già S.E.N.) BICOCCA s.r.l.²,

- costituita il 21/12/2004
- dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 4/5/2012 su ricorso in proprio
- e totalitariamente controllata dalla MEDIADENT (già S.E.N.) s.r.l., già dichiarata fallita il 17/10/2011 ed il cui capitale era a sua volta detenuto da quell'Antonio SPINARDI che dal 30/4/2009 -oltre che direttore sanitario della struttura di Milano Bicocca ove la MB svolgeva la propria attività odontoiatrica- ne era divenuto amministratore unico.

In precedenza, la società era stata amministrata da un consiglio (dimessosi l'11/2/2009) composto da Sebastien SPINARDI, presidente, tal Barbara HUKOWSKA e Roberto CORNACCHIA: il quale, oltre ad esser divenuto l'11/2/2008 amministratore delegato (cessando dalla carica il successivo 30/4/2009), è socio fondatore (in ragione del 71%) e amministratore unico della NUOVA MEDIADENT BICOCCA s.r.l.³, costituita l'8/3/2010 insieme alla MEDIADENT s.r.l.

¹ Ciò spiega perché le conclusioni riportate in epigrafe, precisate proprio all'udienza del 12/7/2016, rechino la richiesta di estinzione parziale come se essa non fosse stata ancora accolta.

² D'innanzi, per brevità MB.

³ Di seguito, *brevius*, NMB.



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

C. Le censure del fallimento della MB riguardano la responsabilità -in tesi attorea concorrente e solidale e, quanto al CORNACCHIA, anche quale coamministratore di fatto della MB- sia di quest'ultimo che di Sebastien e Antonio SPINARDI, e si fondano sul danno asseritamente arrecato alla società da pressoché tutte le principali operazioni poste in essere nel corso della sua non lunga esistenza, e segnatamente:

1. la conclusione in data 15/12/2006 con la LOCAT S.p.A. (poi divenuta UniCredit Leasing S.p.A.) del *leasing* immobiliare relativo all'immobile di piazza della Trivulziana 4 in Milano ove la società svolgeva la propria attività (per un canone pari, negli anni 2010 / 2012, ad € 14.005,00 mensili);
2. la conclusione nello stesso periodo di contratti di locazione finanziaria per l'acquisto di beni strumentali all'attività forniti da SYRONA DENTAL SYSTEM s.r.l., con la SIEMENS RENTING e la Citifin, aventi un canone mensile pari nel periodo 2010/2012 rispettivamente ad € 2.221,00 e 2.535,00;
3. la concessione in sublocazione, sia pur con il consenso di UniCredit Leasing, dell'intera struttura comprensiva degli "*arredi e attrezzature per l'esercizio dell'attività odontoiatrica*" alla neocostituita NMB con contratti del 1°/4 e quindi del 1°/10/2010⁴, ad un canone definitivamente fissato in tale seconda occasione in soli € 4.166,66, insufficiente a coprire le rate di *leasing* che venivano maturando sui tre contratti⁵
4. in un momento in cui, come risulta dall'ultimo bilancio depositato (esercizio 2009), le perdite accumulate (pari nell'anno ad € 385.535 e nel 2008 ad € 525.855) avevano intaccato il patrimonio netto, sia pur nel limite del terzo del capitale nominale, riducendolo ad € 8.017,00⁶, e col conseguente 'trapasso' di fatto di ogni attività a favore di MNB;

⁴ Cfr. docc. 8 - 9, il primo in realtà (erroneamente?) sottoscritto quale sublocataria dalla MEDIADENT s.r.l.

⁵ Si veda in proposito il prospetto di cui alla pagina 24 della citazione e 24 della comparsa conclusionale nonché, per i "numeri", i contratti di *leasing* e le insinuazioni al passivo di cui ai docc. 4 - 5, 21 - 22 e 28.

⁶ Cfr. doc. 18.



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

5. la cessazione, dopo il deposito del bilancio dell'esercizio 2009, della regolare tenuta della contabilità, costata ai tre convenuti una richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta documentale⁷;

6. ed infine il pagamento, con denaro sociale,

A. delle 8 cambiali per complessivi € 24.000,00 personalmente rilasciate da Antonio SPINARDI a favore del condirettore sanitario Alberto CARROCCIO

B. e della fattura emessa per la costituzione di NMB dal notaio GENTILE di Monza.

La curatela ha quindi chiesto la condanna solidale del CORNACCHIA e di Sebastien e Antonio SPINARDI al pagamento di complessivi € 633.447,00, di cui (soltanto) € 24.000,00 a carico del solo Antonio SPINARDI; somma risultante dalle -peraltro, non tutte comprensibili- voci riepilogate alla pagina 34 della citazione nonché, da ultimo, alla pagina 38 della comparsa conclusionale.

D. Mentre Sebastien e Antonio SPINARDI, pur attinti da rituale notificazione della citazione, sono rimasti contumaci, Roberto CORNACCHIA ha resistito alle domande attoree; salvo poi raggiungere l'accordo transattivo di cui s'è detto *supra* ed uscire dal processo.

La causa, in difetto di richieste istruttorie di sorta, è quindi pervenuta il 31/10/2016 al Tribunale per la decisione.

E. Va subito detto che la curatela attrice, nella disordinata congerie di addebiti che ha ritenuto di rivolgere indistintamente a tutti e tre gli *ex* amministratori convenuti, parrebbe aver altresì proposto anche un capo di domanda per il risarcimento del "*danno addebitabile ai convenuti in conseguenza (...) dell'attività sociale mentre avrebbe dovuto essere la Mediadent Bicocca posta in scioglimento*" [sic] da quantificarsi "*in misura pari all'evoluzione negativa del patrimonio netto della Società dopo il verificarsi dello scioglimento*"⁸; salvo opporsi in corso di istruttoria alla consulenza tecnica contabile allora sollecitata dal CORNACCHIA sull'assunto che tutti gli addebiti fossero "*già documentalmente provati*".

⁷ Prodotta unitamente al decreto di fissazione dell'udienza preliminare in allegato alla memoria attorea del 7/12/2015.

⁸ Cfr. pagg. 34 - 35 citaz.



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

Senonché tale capo di domanda non può che esser respinto *de plano*.

Da un lato, infatti, in citazione non è dato rinvenire alcun elemento certo in ordine al momento in cui si sarebbe verificata la causa di scioglimento (verosimilmente, sembra di capire, quella di cui all'art. 2484 co. 1° n. 4 c.c.).

Dall'altro, alla data dell'ultimo bilancio depositato dalla MEDIADENT BICOCCA s.r.l. (31/12/2009) il patrimonio netto era (inferiore alla soglia minima prevista dalla legge per il capitale ma) positivo e il capitale nominale intaccato non oltre il terzo.

Ma soprattutto, il Fallimento non ha proposto né tanto meno provato alcuna documentata o comunque ragionata ricostruzione dei netti patrimoniali da porre a confronto, certamente non evincibili né dall'informe bilancio contabile al 31/12/2010 (che neppure ha potuto attribuire all'ex amministratore *pro tempore*) prodotto *sub* documento n. 18 né dal *deficit* fallimentare, inevitabilmente composto da valori e grandezze non omogenee con particolare riguardo a quelli appostati *durante societate* all'attivo patrimoniale.

F. Venendo invece agli specifici addebiti di *mala gestio* elencati sopra al paragrafo C., va subito rilevato come solo i primi due possano astrattamente coinvolgere la posizione di Sebastien SPINARDI.

1. & 2. Costui infatti fu membro, e legale rappresentante, del consiglio di amministrazione della MB solo fino al Febbraio 2009, data in cui l'organo amministrativo fu interamente rinnovato senza la sua conferma; obiettività che, unitamente l'assenza di qualsivoglia allegazione dell'attore in ordine al suo eventuale ruolo nella società -di cui Sebastien SPINARDI non era neppure socio-successivamente a tale data, impedisce in radice di ritenerlo anche solo partecipante delle condotte riassunte ai numeri successivi.

Senonché la tesi del Fallimento secondo cui il ricorso, nello *start up* aziendale, ai *leasing* immobiliare e strumentali di cui s'è detto sarebbe stato di per sé illecito perché "il misero capitale sociale di € 10.000,00 non avrebbe permesso in alcun modo di affrontare una spesa di così rilevante entità come pure nessun ausilio non è potuto



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

pervenire [sic] (...) dagli introiti dell'anno 2006 (...) e dalle previsioni degli anni successivi", si risolve in un'affermazione indimostrata: atteso che

- se di suo, anche a fronte di un costante appoggio finanziario iniziale della controllante MEDIADENT s.r.l. (che lo stesso attore, desumendolo del resto dai bilanci della fallita, attesta aver finanziato MB nel corso degli anni per complessivi € 1.040.000,00⁹), il ricorso -per dotare dei beni strumentali necessari l'iniziativa imprenditoriale (vero e proprio 'sbarco a Milano') del Gruppo Mediadent- allo strumento finanziario del *leasing* non ha in sé nulla di illecito (tanto che la società fece fronte per quattro anni ai pagamenti con relativa puntualità),
- non vi è prova alcuna che le locazioni finanziarie *de quibus* fossero state negligenzemente contrattate in modo particolarmente sfavorevole alla società, o che il piano industriale e finanziario sottostante fosse stato *ab origine* di impossibile attuazione.

Da tale apodittico addebito tutti i convenuti vanno quindi assolti; il che si traduce, per Sebastien SPINARDI, nel rigetto di ogni domanda a lui concretamente riferibile.

3. e 4. A diversa conclusione deve invece pervenirsi per quanto riguarda la successiva cessione dei beni, attraverso la sublocazione dell'immobile di piazza della Trivulziana e delle attrezzature che lo fornivano, a favore della neocostituita (dalla MEDIADENT di Antonio Spinardi e da Roberto CORNACCHIA) NMB: la quale poté così di fatto proseguire l'attività della MB a condizioni particolarmente vantaggiose e, soprattutto, senza essere ostacolata dal fardello del passivo e dell'indebitamento ormai insostenibile che gravava sulla conduttrice poi fallita.

Come infatti dimostrano i documenti prodotti ed è stato efficacemente riassunto dalla curatela alla citata pagina 24 della citazione, l'aver sublocato i beni immobili e mobili ricevuti in locazione -rimanendone debitrice verso le tre società di *leasing* sino al fallimento (immobile) o comunque per diversi mesi a venire (dicembre 2011 CITIFIN e maggio 2011 SIEMENS RENTING)- al canone di soli € 4.167,00 mensili, ha prodotto

⁹ V. pag. 10 el prospetto a pag. 12 della citazione.



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

uno sbilancio finanziario mese per mese (con l'eccezione del periodo marzo / agosto 2011) crescente: tale da provocare al 30/4/2012 un ulteriore indebitamento di € 229.547,00.

Trattasi di illecito, se non doloso (come ipotizzato dal Pubblico Ministero nel procedimento penale n. 8044/14 R.G. Gip Milano), quantomeno gravemente colposo: ch  non si vede come potesse Antonio SPINARDI potesse pensare di far fronte, a societ  ormai inattiva, a tale mole di costi ed oneri finanziari con un incasso mensile di soli € 4.167,00.

Ne consegue che del danno cos  arrecato -in termini di vero e proprio 'colpo di grazia' finanziario- in cooperazione (necessariamente consapevole, attesa la stretta cooperazione professionale tra i due) con la NMB di Roberto CORNACCHIA, Antonio SPINARDI dovr  integralmente rispondere nei confronti della MB e dei suoi creditori; nella misura che, valutata la quota di corresponsabilit  coperta dalla transazione intervenuta col CORNACCHIA in ragione di met , va determinata nel capital importo di € 114.773,5.

5. Fermo quanto sopra, l'omesso deposito dei bilanci e l'incompleta e irregolare tenuta della contabilit  dopo l'approvazione del bilancio della MB al 31/12/2009, pur costituendo all'evidenza una grave omissione dello SPINARDI (Antonio) ai propri doveri di amministratore, non si vede -n    stato, per la verit , allegato- qual concreto ed aggiuntivo danno patrimoniale abbia arrecato al patrimonio della fallita; anche perch  l'intero contenuto del libello introduttivo dimostra che ci  non ha impedito al curatore fallimentare di ricostruire con relativo grado di certezza le principali vicende economico-finanziarie e gestionali oggetto dell'azione di responsabilit  che qui si definisce.

6.A Viceversa, non avendo ritenuto -disertando il giudizio- di chiarire a qual titolo avesse emesso a favore di Alberto CARROCCIO le otto cambiali per complessivi €



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

24.000,00 poi onorate dalla MB da lui amministrata fra il 5/7/2010 e il 5/3/2011¹⁰, Antonio SPINARDI dovrà integralmente rifondere alla fallita detto indebito.

6.B Quanto infine all'asserito pagamento da parte della fallita degli onorari parcellati dal notaio GENTILE per la costituzione della NMB, è appena il caso di rilevare che di tale addebito non v'è prova alcuna: essendo tale parcella intestata (non alla fallita, ma alla) società neocostituita e non avendo la curatela documentato che il relativo esborso sia stato sostenuto con provvista proveniente dalla MB.

G. Conclusivamente Antonio SPINARDI dovrà risarcire il Fallimento della MB nella misura di complessivi € 138.773,50 (114.773,5 + 24.000) oltre -trattandosi di debito di valore- alla rivalutazione secondo gli indici della variazione dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati dalla data della originaria domanda (6/9/2014) sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; ed oltre, ad ulteriore ristoro del lucro cessante derivato dalla mancata tempestiva corresponsione del risarcimento nonché ai sensi dell'art. 1282 co. 1° c.c., agli interessi legali dalla somma così definitivamente liquidata dalla sentenza al saldo effettivo.

Per la restante (e maggior) parte, la domanda andrà invece rigettata.

H. L'assenza di istruttoria, il sostanziale deposito di un unico atto (nulla di rilevante avendo aggiunto all'esposizione della citazione le due memorie *ex art. 183 co. 6° c.p.c.* -dedicate prevalentemente al contraddittorio *ante transactionem* col CORNACCHIA- e consistendo di fatto la comparsa conclusionale in una ripetizione dell'atto introduttivo), la carente chiarezza di questo, l'assoluzione di Sebastien SPINARDI, l'accoglimento solo parziale della domanda nei confronti di Antonio SPINARDI e la decurtazione della quota interna di un mezzo coperta dall'accordo transattivo con Roberto CORNACCHIA, impongono una liquidazione delle spese di lite ai minimi.

Antonio SPINARDI dovrà pertanto rifondere al Fallimento della MB le spese del relativo rapporto processuale nella misura di complessivi € 2.561,09 (di cui € 11,09 per esborsi di notifica), oltre alla ripetizione della metà delle spese di iscrizione a ruolo

¹⁰ Cfr. doc. 29, cit.



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

prenotati a debito dell'Erario e, su € 2.550,00, al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Tali spese dovranno essere, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, rifuise da Antonio SPINARDI direttamente a carico dell'Erario statale, essendo stato il Fallimento -dichiarato dal giudice delegato sprovvisto di fondi *ex art. 144 D.P.R. n. 115/2002-* ammesso *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato.

Irripetibili rimangono invece le spese relative al rapporto processuale con Sebastien SPINARDI il quale, essendo rimasto contumace, non ne ha sostenute; onde nulla andrà disposto sul punto in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Fallimento della MEDIADENT BICOCCA s.r.l. nei confronti di Antonio e Sebastien SPINARDI con citazione notificata in data 6 e 4 - 24/9/2014, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **rigetta** le domande proposte nei confronti di Sebastien SPINARDI;
2. **accerta** la violazione da parte di Antonio SPINARDI dei doveri su di lui incombenti per legge e per statuto quale amministratore unico della MEDIADENT BICOCCA S.R.L. in relazione agli addebiti indicati ai paragrafi F. 3, 4, e 6.A della motivazione della presente sentenza, e
3. **condanna** per l'effetto Antonio SPINARDI a risarcire il danno causato con gli illeciti di cui al precedente capo 2. e quindi a **pagare** al Fallimento della MEDIADENT BICOCCA S.R.L. la somma capitale di € **138.773,50** oltre alla rivalutazione secondo gli indici della variazione dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT F.o.i. dal 6/9/2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza nonché agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla sentenza sino al saldo effettivo;
4. **rigetta** nel resto le domande proposte nei confronti di Antonio SPINARDI;
5. **condanna infine** Antonio SPINARDI a rifondere direttamente allo Stato ai sensi



Sentenza n. 12465/2016 pubbl. il 14/11/2016
RG n. 53988/2014

dell'art. 133 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 le spese del procedimento, che **liquida** in complessivi € **2.561,09**, oltre alla metà delle spese di iscrizione a ruolo prenotate a debito e, sull'imponibile indicato in parte motiva, al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (Cpa) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 Novembre 2016

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Vincenzo Perozziello

Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CAG Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAG Serial#: 98664
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CAG Serial#: 13b4d7

